

Dal 17 settembre 2011 l'Iva aumenta al 21%

L'aumento dell'aliquota Iva dal 20 al 21% riguarderà le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, cioè da domani 17 settembre in quanto tale legge di conversione sarà pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale come annunciato da un comunicato del ministero dell'Economia diffuso ieri.

Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota IVA del 21% occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che deve essere individuato ai sensi del disposto dall'art. 6, D.P.R. n. 633/1972

La nuova aliquota dovrà essere applicata alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la quale generalmente coincide con il giorno successivo a quello di pubblicazione delle disposizioni nella Gazzetta Ufficiale.

Ai fini dell'individuazione del **momento di effettuazione delle operazioni** occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone **momenti differenti a seconda del tipo di operazione** che viene posta in essere.

Cessioni di beni

Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- al momento della **stipulazione dell'atto** se hanno ad oggetto beni immobili;
- al momento della **consegna o spedizione** se riguardano beni mobili.

Tuttavia, se anteriormente alla stipulazione dell'atto o alla consegna o spedizione dei beni:

- sia stata emessa la fattura o,
- sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo,

l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data di **emissione della fattura** o a quella di effettuazione del **pagamento**.

Pertanto, ad esempio, se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad un'operazione concretamente non ancora effettuata, l'aliquota IVA applicabile è quella del 20%.

Medesima regola trova applicazione anche nel caso in cui, sempre in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, sia stato pagato un **acconto**.

Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l'IVA con aliquota del 21%.

Per quel che riguarda, poi, le cessioni di beni per le quali sia stata emesso il **documento di trasporto e di consegna** di cui al D.P.R. n. 472/1996, ossia quindi quelle con **fatturazione differita**, ciò che rileva è la data delle consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve riportare l'aliquota IVA vigente in tale momento.

Anche le eventuali **note di credito** emesse dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% devono riportare l'aliquota IVA vigente alla data di **effettuazione dell'operazione principale** a cui esse si riferiscono.

In altri termini, le stesse devono riportare l'IVA con aliquota del 20% se ineriscono ad operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.